



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

Servizio Politiche del Lavoro

Unità Operativa Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro

V.le G. Di Vittorio, 1 - Tel. 0881 722096 Fax 0881 723189

F O G G I A

DECRETO N. 06/2015

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MINIME DI FACCHINAGGIO PER LA
PROVINCIA DI FOGGIA

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

VISTO L'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici del Lavoro, attualmente Direzioni Territoriali – Servizio Politiche del Lavoro - le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – n. 25157/1970 del 02 febbraio 2005 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

VISTA la legge 142/2003;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio della Provincia di Foggia di cui al precedente Decreto del 6 febbraio 2014 n. 8, sulla base dell'ultimo indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività (Nic con Tabacchi) dicembre 2013 dicembre 2014 pari allo 0,0%;

SENTITE, ai sensi delle vigenti direttive Ministeriali, le Organizzazioni Sindacali datoriali e dei lavoratori;

DECRETA

Art. 1

- 1) La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in euro 17,384 ed avrà vigore fino al 31/12/2015, con invarianza rispetto a quella già determinata in relazione al periodo 31/12/2013 – 31/12/2014.
- 2) La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata dalle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito Istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come disposto dall'art. 32 della legge 18/06/2009, n.69.

Foggia, 13/02/2015

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Carmine Pistillo)

Per copie conforme

